

La normativa

Normativa di riferimento

- ❑ Nota MIUR 4099/A4 del 5/10/04 (contenente le misure compensative e dispensative)
- ❑ Nota MIUR 26/A4 del 5/01/05 (le misure dispensative/compensative applicate anche nella valutazione finale e per essere utilizzate è sufficiente una diagnosi di disturbo specifico di apprendimento)
- ❑ Nota MIUR 1787 del 1/03/05 (Esami di Stato: invito ad adottare tutte le iniziative per ridurre le difficoltà)
- ❑ Nota MIUR 4798 del 27/07/05
- ❑ CM N.4674 del 10/05/2007 (indicazioni operative)

Circolare Ministeriale prot. n. 4099/A4 del 5/10/04

- ❑ Prima circolare emanata dal MIUR per studenti con DSA
- ❑ Si indica ai Docenti di adottare misure compensative e dispensative in modo da ridurre la possibile insorgenza di altre problematiche oltre che sul piano scolastico anche a livello emotivo-relazionale
- ❑ Vengono elencate una serie di misure, sottolineando, in particolare come sia necessario impostare la

“Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma”

Nota ministeriale del 5/01/05

□ Si sottolinea come

- Le misure compensative e dispensative devono essere attuate in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale
- Per l'impiego delle suddette misure è sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo

Nota ministeriale del 01/03/2005

Esami di Stato 2004/2005 – alunni affetti da dislessia

- “Questo ministero ... invita a sensibilizzare le Commissioni affinché adottino ogni opportuna iniziativa idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti”

- “Le commissioni terranno in considerazione le specifiche situazioni soggettive sia in sede di **predisposizione della terza prova scritta**, che in sede di **valutazione delle altre due prove**, valutando anche la possibilità di riservare alle stesse **tempi più lunghi di quelli ordinari**”

Nota ministeriale del 27/07/2005

- Ha come oggetto le 'Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle *Istituzioni* scolastiche '
- Si richiama l'attenzione per richiamare l'attenzione sui disturbi specifici d'apprendimento, in relazione ai quali si ribadisce la possibilità di utilizzare strumenti compensativi e dispensativi

Ordinanza Ministeriale del 15/03/2007

□ Ha come oggetto le 'Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami'

□ Si sottolinea come ...

*“La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. **Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici che nel nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno”.***

Nota ministeriale del 10/05/2007

□ Riprende quanto disposto dalle note precedenti e precisa che gli alunni non possono essere dispensati dalla lingua straniera in forma scritta durante gli esami ma è necessario che, anche durante gli esami, essi usufruiscano di misure compensative



Tempi più lunghi per la prova




Maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa

Circolare 51/2009

☐ Testo che sottolinea in particolare la necessità di prevedere forme di verifica e valutazione adeguate alle potenzialità degli alunni

☐ Diverse finalità



Ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA



Sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA

Ordinanza ministeriale N.40 Prot. 3744

- ❑ Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali (a.s. 2008/2009)
- ❑ Si prevede l'elaborazione da parte dei consigli di classe dell'ultimo anno di corso, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame un documento contenente informazioni esaustive circa il percorso formativo realizzato nell'ultimo anno di corso (metodi, mezzi, contenuti, strumenti di valutazione,...
- ❑ Si ribadisce che...
 - ✓ La commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con DSA sia nella predisposizione della terza prova scritta che in sede di valutazione
 - ✓ Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici (se già impiegati per le verifiche in corso d'anno)

Legge 170/2010

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 29 settembre 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 1006, d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco, Barbolini, Bastico, Cerati, Mariapia Garavaglia, Mongiello, Rusconi, Anna Maria Serafini, Soliani, Amati, Bassoli, Blazina, Carloni, Ceccanti, Della Monica, Leopoldo Di Girolamo, Fioroni, Garraffa, Incostante, Legnini, Livi Bacci, Marinaro, Ignazio Roberto Marino, Poretti, Sbarbati, Vita, Vitali e Antezza; n. 1036, d'iniziativa dei senatori Asciutti, Possa, Aderenti, Barelli, Bevilacqua, Bianconi, Carrara, De Eccher, De Feo, Ferrara, Firrarello, Pastore, Piccioni, Pittoni, Poli Bortone, Giancarlo Serafini, Sibilìa, Spadoni Urbani, Valditara e Vetrella, e modificato dalla Camera dei deputati:

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

(Finalità)

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a)* garantire il diritto all'istruzione;
- b)* favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c)* ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d)* adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e)* preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f)* favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g)* incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h)* assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;